

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 5 MARZO 1953

(94^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Proposta di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura » (N. 2837)
(*Di iniziativa dei deputati Chiarini ed altri*)
(*Approvata dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENZE	Pag. 1096
PEZZINI	1095
GRAVA, <i>relatore</i>	1096
BERSANI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1097

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Abbiate, Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bolognesi, Bosco Lucarelli, Carelli, Caso, D'Aragona, Farina, Fiore, Grava, Macrelli, Mazzoni, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Rocco, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani e Zane.

Intervengono altresì l'onorevole Dominedò, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e l'onorevole Bersani, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione ed approvazione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiarini ed altri: « Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura » (N. 2837)
(*Approvata dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiarini ed altri: « Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura ».

Dichiaro aperta la discussione generale sulla proposta di legge.

PEZZINI. Vorrei elevare una protesta, sia pure rispettosa nei confronti dei nostri colleghi dell'XI Commissione dell'altro ramo del Parlamento. Non è la prima volta che accade che quella Commissione decida su determinati provvedimenti senza tener conto che quegli stessi provvedimenti da lei giudicati in prima istanza debbono poi passare al nostro esame. Questo è uno dei numerosi casi che si sono verificati. La Commissione della Camera dei deputati ha approvato questa proposta di legge nella seduta del 20 febbraio; il Presidente della Camera l'ha trasmessa al Senato il 26 febbraio. Orbene, il termine di scadenza per il versa-

mento della prima rata dei contributi unificati scade il 5 marzo, cioè oggi, per cui è chiaro che noi non abbiamo la possibilità di approvare il disegno di legge in tempo utile.

PRESIDENTE. Questa stessa osservazione è già stata fatta altre volte; comunque noi la ripeteremo ancora nei confronti dell'XI Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Do la parola all'onorevole relatore, senatore Grava.

GRAVA, relatore. Innanzi tutto debbo un chiarimento in risposta all'osservazione del collega Pezzini, che del resto io già feci un anno fa. Non ha importanza, caro Pezzini, che scada oggi il termine utile per il versamento della prima rata dei contributi unificati in agricoltura, perchè questi contributi debbono essere iscritti a ruolo e determinati secondo la loro entità, per cui può esserci una certa tranquillità al riguardo.

Vengo ora alla relazione sul disegno di legge in esame.

Come i colleghi sanno, con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 13 maggio 1947, n. 493 (art. 2), era stata concessa la facoltà alle ditte — vorrei dire piuttosto aziende — agricole di corrispondere i contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattie, per invalidità e vecchiaia per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità (ora tutela delle lavoratrici madri) e per la corresponsione degli assegni familiari, direttamente in apposito conto corrente in due rate uguali: la prima entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce il contributo, la seconda entro il 31 maggio successivo, anzichè corrisponderli a mezzo della iscrizione a ruolo dell'ammontare del contributo, che sarebbe poi stato riscosso dall'esattore nello stesso modo e con la stessa procedura privilegiata con la quale si riscuotono le imposte e le tasse.

Questa facoltà però era concessa solo alle aziende a carico delle quali fosse stato accertato un onere contributivo complessivo annuo non inferiore alle 10.000 lire. Il vantaggio che deriva da questo sistema di pagamento ai debitori è evidente perchè così non pagano all'esattore l'aggio che si aggira sul 6 per cento circa.

L'onorevole Commissione sa che nella mia relazione in corso di stampa sulle modifiche ai contributi unificati, ho fatto la proposta che anche alle ditte debtrici di somme inferiori alle 10.000 lire venga esteso questo beneficio, ed ho il piacere di constatare, avendo qui le bozze non corrette della seduta del 20 febbraio dell'XI Commissione dell'altro ramo del Parlamento, che anche i colleghi di quella Commissione sono di questo parere. Confido pertanto che l'emendamento che verrà proposto in sede di discussione di quella legge verrà accettato, perchè non si capisce, signor Presidente ed onorevoli colleghi, come a coloro che debbono pagare più di 10.000 lire venga concessa la facoltà di non pagare l'aggio, mentre coloro che debbono pagare meno di 10.000 lire e che hanno possibilità inferiori debbano invece pagarlo.

Con decreto-legge n. 59 del 23 gennaio 1948 si provvide a prorogare — ecco quello che è fondamentale — la facoltà anche per il 1948, ma si concesse un'altra facilitazione, quella cioè di corrispondere i contributi invece che in due soluzioni, come ho detto, in quattro, e cioè la prima entro il 5 febbraio, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre. E l'onorevole Sottosegretario, qui presente, quando si discusse questa proposta di legge in sede di Commissione dell'altro ramo del Parlamento, ebbe a dichiarare che il Governo riteneva che la distribuzione dovesse essere più uniforme lungo il corso dei dodici mesi, anche per quello che è l'interesse tecnico della riscossione stessa.

Ma quel decreto-legge, ahimè, mentre concedeva questa facilitazione, limitava la facoltà ai contributi dovuti per lo stesso anno 1948 e limitatamente ai contributi afferenti all'anno medesimo e agli arretrati. Ragion per cui la legge ha valore per un anno e così tutti gli anni noi siamo chiamati a votare una leggina per stabilire che i contributi vengano pagati come l'anno precedente. Abbiamo così tutte le leggi che riportano la stessa limitazione, sebbene con altre parole. Quella del 26 maggio 1952, n. 626 — per citare solo l'ultima — dice: « Per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per gli arretrati ecc. ecc. ».

Ora, onorevoli colleghi, questo noi dobbiamo tener presente per l'avvenire, affinché quando facciamo una legge del genere non sia provvisoria ma definitiva. La stessa osservazione è stata fatta dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento, e lo stesso onorevole Sottosegretario ebbe a dichiarare che aderiva acché venissero pagati questi contributi in quattro soluzioni; senonchè, non so il motivo, l'onorevole Di Vittorio affermò che siccome lo scorso anno il sistema di riscossione non aveva dato luogo ad inconvenienti, si doveva continuare con lo stesso sistema anche per quest'anno. Comunque spero che quest'anno sia l'ultima volta che noi approviamo una leggina provvisoria.

Io speravo che la saggezza dell'altro ramo del Parlamento ci evitasse la ripetizione annuale della stessa legge e con le stesse parole, ma purtroppo questa mia speranza non è divenuta realtà. Infatti i proponenti del disegno di legge, primo dei quali l'onorevole Chiarini, avevano proposto saggiamente che si facesse una legge operante ed efficace anche per l'avvenire, ribadendo un po' gli stessi miei concetti. Senonchè il disegno di legge già approvato dalla Camera ed ora sottoposto al nostro esame, riporta ancora la limitazione con le rituali parole: « Per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati ».

Io vi faccio grazia dal leggere tutte le leggi che abbiamo approvato dal 23 gennaio 1948 (legge n. 59) per tutti i successivi anni 1949-50-51-52, alle quali dovremo aggiungere la presente.

Il breve termine concessomi per riferire su questo disegno di legge — ho avuto l'incarico ieri mattina — non mi ha consentito di indagare e di conoscere le ragioni che hanno indotto i colleghi dell'altro ramo del Parlamento a non accogliere la modifica proposta dagli onorevoli proponenti; comunque mi riservo di fare indagini al riguardo. Nel frattempo prego il Governo di proporre in tempo utile un disegno di legge di carattere definitivo per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura, e spero che possa farlo estendendo anche a tutte le ditte, anche a quelle che debbono pagare meno di 10.000 lire, la facilitazione di cui

al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493.

Con queste osservazioni propongo il disegno di legge in esame per la sua approvazione integrale.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei fare due osservazioni.

La prima riguarda la data di scadenza della prima rata per il versamento dei contributi. Per la verità il disegno di legge proposto dall'onorevole Chiarini prevedeva la scadenza della prima rata al 5 maggio, mentre è conveniente, per aiutare gli agricoltori, che le rate siano scaglionate lungo l'anno, per cui il Governo fece una diversa proposta, accettata dalla Commissione, che è quella ricordata poco fa dall'onorevole relatore.

L'altra mia osservazione riguarda il problema della proroga per un solo anno. Il Governo era d'accordo nel fissare il concetto di una proroga senza termine, ma le osservazioni furono diverse e ci fu anche chi disse, mi pare, che non essendo ben definita la materia nei riguardi di coloro che hanno versamenti inferiori alle 10.000 lire — e l'orientamento della Commissione della Camera era favorevole ad una modifica del genere — fosse conveniente, finchè le cose non erano del tutto definite, prorogare la legge per un solo anno rinviando all'anno prossimo la sistemazione di carattere definitivo di tutta la materia.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è ulteriormente prorogata per l'anno 1953 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

94^a RIUNIONE (5 marzo 1953)

terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1953.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,15.